



Polizia Locale
COMUNE DI SERRAMAZZONI
Provincia di Modena



REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL PERMESSO PER LE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA E PER I GENITORI CON FIGLI FINO A DUE ANNI DI ETÀ
AI FINI DELLA SOSTA NEI "PARCHEGGI ROSA" AI SENSI DELL'ART. 188-BIS DEL
CODICE DELLA STRADA

Indice

- Art.1 - Premesse e fonti normative.
- Art.2 - Oggetto del Regolamento.
- Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.
- Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa.
- Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento
- Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.
- Art.7 - Disposizioni finali.

Art.1 - Premesse e fonti normative.

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021.
2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett.d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «*permesso rosa*».
3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett.g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni a coloro che non sono muniti di *permesso rosa*;
4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, di allestire

spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;

per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza possedere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

5. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art.2 - Oggetto del Regolamento.

1. In virtù della previsione di cui allo specificato art.188-bis, il presente Regolamento disciplina il rilascio del "*permesso rosa*", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, questo Civico Ente predispone, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, sedi di Azienda Sanitaria Locale e consultori, luoghi di aggregazione sociale, ovvero attività commerciali di beni finalizzati a donne in stato di gravidanza e bambini.

3. Ai fini dell'effettiva fruizione delle agevolazioni alla mobilità nei confronti di tali categorie di utenti della strada, contenute negli articoli 7, 158 e 188-bis del NCdS, questo Civico Ente predispone, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati in aree di pertinenza di centri commerciali e supermercati/ipermercati del territorio comunale che, nonostante la natura privata delle stesse, siano palesemente di "uso pubblico" come definite dall'art.2, comma 1 del NCdS.

4. Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

1. L'istruttoria del procedimento per il rilascio del *permesso rosa* viene demandata all'ufficio di Polizia Locale.

2. Il rilascio del *permesso rosa* è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale.

3. Il *permesso rosa* rilasciato ai genitori avrà validità fino alla data di compimento del secondo anno di età del figlio per il quale è stato chiesto il permesso.

4. Il genitore potrà chiedere il rinnovo del permesso già posseduto per i successivi figli secondo le medesime modalità e condizioni del presente regolamento.

Art.4 - Disposizioni attuative del rilascio del permesso rosa.

1. L'istruttoria relativa al rilascio del *permesso rosa* verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi a cura della donna in stato di gravidanza ovvero da uno dei due genitori.

2. L'ufficio di Polizia Locale elabora un modulo di fac simile dell'istanza (che si allega al presente regolamento), unico per entrambi i casi, da inserire nel sito web del Civico Ente e nella pagina della Polizia Locale.

L'istanza, da presentarsi tramite il modello sopra indicato potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- invio a mezzo posta elettronica certificata (pec)
- consegna a mano presso l'ufficio polizia locale
- consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

e dovrà contenere:

- a) copia fronte-retro di valido documento di identità con attestazione di conformità apposta dal richiedente;
- b) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto;
- c) copia della carta di circolazione dei due veicoli;
- d) eventuale denuncia di smarrimento o furto all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- e) consegna del permesso rosa in originale per perdita dei requisiti o per sostituzione con nuovo per cambio veicolo o altre condizioni sopravvenute
- f) altri ed eventuali documenti.

Il modulo prevedrà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000 ed il relativo consenso al trattamento di alcune tipologie di dati ai sensi del GDPR 679/2016.

Ogni Permesso Rosa potrà essere utilizzato con massimo due veicoli la cui targa dovrà essere comunicata al momento della richiesta e sarà stampato sulla parte posteriore del permesso. In caso di cambio di vettura il richiedente dovrà fare richiesta di aggiornamento del contrassegno che dovrà essere necessariamente ristampato.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente *permesso* qualora deteriorato.

2. Il nuovo *permesso* avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso.

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale dei due genitori e non cedibile, non dovrà essere riprodotto.

2. Dovrà essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia

stato rilasciato, esponendolo in modo *ben visibile* sul cruscotto, solo durante la sosta all'interno dei Parcheggi Rosa.

3. Il permesso è dotato di crittogramma

4. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del NCdS.

5. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, sul territorio di Serramazzoni. Non consente la sosta negli stalli riservati ai diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

6. Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata all'ufficio Polizia Locale che lo ha emesso.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n.241 del 7 agosto 1990.

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

A - Contrassegno identificativo del "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del NCdS;

B - Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa" e modulo privacy.

3. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.
